

sufficienti le Selve cedue e le Legna morte, secondo ciò che resta permesso nel cap. 4 di detto Editto, sarà cura di ciascuna Giurisdizione, o Governatore di rappresentarle alla Segreteria di Stato il bisogno che stimerà occorrere a ciascuna popolazione soggetta alla propria Giurisdizione, mentre dalla Segreteria di Stato medesima si emaneranno in seguito quelle provvidenze anche stabili che saranno proporzionate alla necessità di dette Popolazioni secondo la natura dei luoghi, e delle Selve, sempre col minor detrimento delle medesime, e sempre salvo l'oggetto imperteribile della salute umana.

In fine essendo occorso nella Stampa dell'Editto l'errore di non trascrivere sotto la disposizione del med. fra le altre Provincie espresse, anche quella di Marittima, e Campagna, abbondanti specialmente alla Spiaggia del Mediterraneo di Selve rispettabili per tutti li rapporti, si è fatta rinnovare la Stampa medesima con la comprensione di detta Provincia.

E tuttocì, che si dichiara come sopra dovrà anzi che derogare, confermar maggiormente l'osservanza dell'Editto in tutto ciò che trovasi in esso disposto.

d) Decreto 3 febbraio 1849 della Commissione provvisoria di Governo. Disposizioni di legge civile (1).

(Omissis)

TITOLO III

DELLE SERVITÙ

(Omissis)

Sezione IV. -- Di alcune servitù rustiche

Art. 53. -- I diritti di pascere, di far legna ed esercitare altri atti di servitù attiva nel territorio sulle altrui proprietà competenti sia agli abitanti, sia all'antico signore, sia ad altri a titolo gratuito o con una fida determinata, cessano a datare dal principio del prossimo anno 1850

(1) Le norme inserite nel testo non ebbero pratica esecuzione. Sono state riportate in quanto stanno ad indicare un orientamento di pensiero che infatti notevolmente si manifestò nell'emanazione della Notificazione del 29 dicembre 1849.

Art. 54. -- In corresponsività di tal perdita verrà imposto un canone proporzionato a favore del Comune o di quello che godeva di questo diritto a carico de' proprietari de' beni che soggiacevano a tal servitù.

Questo canone sarà sempre redimibile. Una legge particolare determinerà le condizioni della sua liquidazione.

Art. 55. -- Sono però conservati i diritti di pascere e di far legna sulle montagne, su i boschi e sulle terre per la loro coltivazione non suscettiva di coltivazione, e di miglioramento.

Art. 56. -- È riservato ad una decisione particolare, la questione sulla qualità baronale o allodiale delle corrisposte di quinte, seste, ottave e decime, di altra specie che si percepiscono dagli antichi signori territoriali, o loro successori sopra una parte, o sulla universalità del territorio, e così di quello di far fide, calare, esigere risposte sulle case così dette nelle montagne e boschi di dominio comunale o privato.

Sezione V. -- Della servitù de' molini ed altri opifici

Art. 57. -- Le privative delle mole, e dei molini, valche, e qualsivoglia altro opificio godute, sia da Comuni, sia da altre qualsivoglia persone tanto per l'effetto della coazione ad usarne, quanto per l'effetto di proibirne ad altri la costruzione, sono abolite.

(Omissis)

e) Notificazione 29 dicembre 1849. Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vendere erbe e di fidare (1).

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Fin dal cadere del secolo decorso il Governo Pontificio vidde il bisogno di portare un positivo incremento all'Agricoltura, ponendo un limite alle servitù di pascolo, e procurando l'affrancazione dei terreni che n'erano gravati; perciòchè si conobbe per esperienza, che a causa di tali servitù molti pos-

(1) V. art. 18 della L. 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3^a), pag. 508; v. art. 19 del T. U. 3 agosto 1891, n. 510, pag. 520.